

Raccolta anno 2014

Repertorio n.

**COMUNE DI DIANO MARINA - PROVINCIA DI IMPERIA**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL  
CINEMA TEATRO "POLITEAMA DIANESE" - IMPORTO €  
= CIG .**

\*\*\*\*\***REPUBBLICA ITALIANA**\*\*\*\*\*

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno \_\_\_\_\_ ( ) del mese di \_\_\_\_\_ in Diano Marina (IM), nella sede municipale in Piazza Martiri della Libertà, 3, nell'ufficio di Segreteria del Palazzo Comunale

**AVANTI A ME**

Dott. Antonino GERMANOTTA, Segretario titolare del Comune di Diano Marina, abilitato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lett. c) del T.U., D.Lgs. 267/2000, domiciliato per la mia carica presso la sede municipale, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo delle parti, con il mio consenso, sono comparsi i signori sotto indicati, della cui identità personale, capacità giuridica e legale rappresentanza sono personalmente certo:

**DA UNA PARTE**

- la Dottoressa Lorella IACONO, nata a Genova (GE) il 21.04.1961, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede municipale, la quale interviene nella sua qualità di Responsabile del Settore 4° Tributi – Patrimonio –Pubblica Istruzione, per conto e in rappresentanza del Comune di Diano Marina, con sede in Piazza Martiri della Libertà, 3, C.F./P.I.: 00247790082 per il quale agisce e si impegna ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e al Decreto

Sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in atti, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune e/o Committente";

### **E DALL'ALTRA**

- il Signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto quale legale rappresentante di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_, P.I./C.F.: \_\_\_\_\_, più avanti per brevità indicata anche come "Concessionario".

### **PREMESSO**

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 19.12.2013, immediatamente esecutiva, il Comune di Diano Marina ha deciso di procedere all'affidamento in concessione della gestione del cinema Teatro "Politeama Dianese";

- che, con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a cura del Responsabile del Settore 4°- Ufficio Tributi Patrimonio Pubblica Istruzione del Comune di Diano Marina, in forza della predetta deliberazione, sono stati approvati gli atti di gara e si è provveduto all'indizione della stessa quale procedura aperta con riferimento a quanto indicato all'articolo 30 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

che, con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a cura del Responsabile del Settore 4°- Ufficio Tributi Patrimonio Pubblica Istruzione del Comune di Diano Marina sono stati approvati i verbali di gara ed è stata aggiudicata la gestione in

concessione del Cinema Teatro “Politeama Dianese” in via definitiva, a  
\_\_\_\_\_ suddetto/a.

- che sono state acquisite tutte le informazioni in base alle quali non sussistono  
cause interdittive di legge;

- che la determinazione di aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data  
\_\_\_\_\_ a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo a  
\_\_\_\_\_ risultato/a aggiudicatario/a;

- che è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione  
definitiva in data \_\_\_\_\_;

- che \_\_\_\_\_ risultato/a aggiudicatario/a in data \_\_\_\_\_ e  
che, con nota prot. n. \_\_\_\_\_, ha depositato le garanzie richieste nel bando di  
gara;

che \_\_\_\_\_ risultato/a aggiudicatario/a in data \_\_\_\_\_ con  
nota prot. n. \_\_\_\_\_ ha depositato copia delle polizze assicurative indicate con  
riferimento alla tipologia di affidamento, così come richiesto con nota prot. n.  
\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a firma del Responsabile Settore \_\_\_\_\_ - Ufficio  
\_\_\_\_\_.

**Tutto ciò premesso**, tra le parti come sopra costituite al fine di far constare  
formalmente in apposito atto scritto i rapporti intercorsi e intercorrenti

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1) PREMESSE.** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del  
presente contratto.

**Art.2)OGGETTO.** Il Comune, come sopra rappresentato, affida  
a \_\_\_\_\_, che, come sopra rappresentato accetta,  
senza riserva alcuna, la gestione in concessione del Cinema Teatro “Politeama

Dianese” , immobile che, oltre che integralmente visionato, è stato ritenuto idoneo ai fini dell'affidamento ed accettato nello stato di fatto in cui si trova, come da verbale di sopralluogo a data \_\_\_\_\_.

**Art.3) CONSEGNA.** Entro 30 (trenta) dalla consegna da parte del concessionario di tutta la documentazione necessaria e/o richiesta dall'Ente, e, comunque, subordinatamente all'intervenuta liberazione dell'immobile stesso da parte di eventuali occupanti, si provvederà alla formale consegna, a tutti gli effetti di legge (custodia, ecc...), del Cinema Teatro al concessionario medesimo, il quale, per quella data, si impegna a rendere operativa la propria unità di sede in Diano Marina, presso l'immobile stesso, nei termini di cui all'articolo 6, così come da domicilio dichiarato ai sensi del successivo articolo 31.

**Art.4) INVENTARIO.** Unitamente all'immobile vengono altresì assegnati i beni mobili e le attrezzature risultanti dai verbali di consistenza e di consegna che verranno redatti, in contraddittorio tra le parti, all'atto della consegna di cui all'art. 3. Tali verbali faranno fede in relazione allo stato iniziale dell'unità immobiliare e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all'attività gestionale correlata alla presente concessione.

**Art.5) DURATA.** Il contratto ha durata nove anni, con decorrenza \_\_\_\_\_ e termine \_\_\_\_\_ e cesserà alla scadenza, automaticamente e senza bisogno di disdetta di parte.

**Art.6) GESTIONE.** La concessione concerne la gestione con riferimento sia al funzionamento del Cinema Teatro sia alla programmazione ed all'organizzazione dell'attività relativa.

La gestione in concessione comprende, più in particolare, quanto segue:

a) gestione amministrativa e finanziaria

b) gestione tecnica ed operativa

c) gestione organizzativa

d) custodia

e) pulizia

f) gestione, conservazione manutentiva ed adeguamento a normativa vigente dei beni mobili ed immobili afferenti il Cinema Teatro.

g) quant'altro necessario per una corretta e funzionale gestione dell'attività in oggetto ivi compreso l'eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica volta al miglioramento dell'attività stessa.

La gestione viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti dagli articoli di seguito riportati, nonché della determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e relativi allegati, unitamente agli atti tutti nella stessa richiamati che, anche se non materialmente allegati alla presente convenzione, ne formano parte integrante e sostanziale.

Il Cinema Teatro viene affidato sul presupposto che la gestione possa essere effettuata in tendenziale pareggio economico.

Di comune accordo tra le parti potranno essere apportate alle modalità di gestione del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento dello stesso.

L'inizio effettivo ed organico della gestione dovrà avvenire contestualmente alla consegna dell'immobile stesso.

La presente concessione viene realizzata allo scopo di gestire attività che consentano il regolare funzionamento del locale come servizio pubblico e fattore

di crescita culturale.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compete ed è consentito al concessionario:

- adottare una programmazione annuale teatrale e cinematografica che, per il livello qualitativo e artistico, qualifichi il Cinema Teatro come servizio culturale rivolto alla realtà locale e non. Non saranno permesse attività di spettacolo in aperto contrasto con la specifica natura e il progetto culturale che caratterizza le sala, pena la revoca del contratto.

- ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA: la programmazione dovrà articolarsi secondo il seguente calendario:

- periodo indicativo della stagione: programmazione anche nei mesi estivi;
- \_\_\_\_ gg a settimana di proiezioni, per la maggior parte di film di prima visione o immessi nel circuito distributivo nazionale da non oltre tre mesi

-RASSEGNA CINEMATOGRAFICA D'ESSAI: da programarsi settimanalmente a partire dall'autunno.

- STAGIONE TEATRALE: la programmazione dovrà essere orientata verso un cartellone di produzioni riconosciute nel circuito nazionale, misto nei generi.

- TEATRO RAGAZZI PER LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE DEL TERRITORIO: rassegna di teatro ragazzi di qualità per le scuole, composta di n. \_\_\_\_ titoli in collaborazione con le scuole della città e del comprensorio su specifici Progetti Didattici.

- SERVIZI AGGIUNTIVI:

- servizio di guardaroba: il guardaroba potrà essere gestito con modalità e tariffe da concordare con l'Amministrazione comunale;
- affitto della sala a terzi: l'aggiudicatario si impegna a gestire l'affitto

della sala applicando le tariffe approvate dall'Amministrazione con delibera di Giunta Comunale.

Per lo svolgimento di specifici settori di attività l'affidatario può avvalersi, ove lo ritenga necessario ed utile per il miglioramento della qualità della gestione e della programmazione culturale e artistica, della collaborazione di associazioni, gruppi, artisti, compagnie teatrali ecc.

Ogni onere economico relativo agli incarichi e alle collaborazioni di cui al presente articolo è a carico del concessionario. Lo stesso è tenuto a vigilare che tutte le iniziative si svolgano con le modalità ed entro i limiti fissati dalle vigenti leggi.

**Art.7) OBBLIGHI.** Il Concessionario è tenuto a:

- corrispondere al Comune il canone di concessione offerto in sede di gara, mediante versamento presso la Tesoreria comunale;

- pagare tutte le imposte, tasse e spese di utenza per consumi di acqua, energia elettrica, gas telefono, ecc., (elenco da intendersi come puramente esemplificativo e non esaustivo);

- elaborare e presentare una programmazione di qualità che risponda agli obiettivi e a quanto elencato all'art. 6;

- assumere su di sé tutti gli adempimenti organizzativi necessari alla realizzazione della programmazione dell'attività e tutti gli obblighi di tipo giuridico, amministrativo, contabile, tributario, previdenziale e simili connessi con lo svolgimento di tali attività;

- osservare e far osservare le prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui pubblici spettacoli;

- osservare e far osservare le leggi in materia di pubblico spettacolo ed in

particolare delle norme in materia di limitazione delle emissioni sonore;

- provvedere al controllo sull'immobile Cinema Teatro inteso come custodia di tutti i locali;

- conservare la struttura e il materiale ricevuto in dotazione, in modo da garantirne il pieno e regolare funzionamento, sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e conservazione e restituire l'immobile alla fine della gestione, nelle condizioni di cui al verbale di consegna, redatto in contraddittorio dalle parti, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso;

- garantire le riparazioni dei danni rilevati a seguito dell'uso o per atti vandalici, nonché alle eventuali sostituzioni di beni e attrezzature danneggiati, che dovessero verificarsi, da effettuarsi entro 15 gg. dal loro evento, nonché il controllo mensile dell'efficienza degli impianti di segnalazione e sicurezza e di arredi e attrezzature provvedendo altresì alla esecuzione di riparazioni che si rendessero necessarie;

- garantire l'accurata pulizia dei locali e degli arredi dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione;

- provvedere ad acquistare – a propria cura e spese - i materiali di consumo necessari per le attività affidate;

- provvedere all'adeguamento dell'impianto antincendio;

- gestire il piano della sicurezza del locale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la voltura ed intestazione del C.P.I (Certificato Prevenzione Incendi) e la regolare tenuta del registro della sicurezza;

- garantire la manutenzione ordinaria relativa all'immobile, agli arredi e attrezzature consegnati in gestione;

- riservare all'Amministrazione Comunale, per ciascuna rappresentazione,

almeno n. \_\_\_\_ posti adeguati;

- rispondere di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compreso il Comune, oltre agli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente convenzione e per l'intera durata del contratto, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità; provvederà altresì - a proprie spese e previo benestare dell'Amministrazione - alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

- stipulare - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'affidamento nonché dalla conduzione complessiva dei locali costituenti la struttura di cui si tratta e delle relative aree e servizi pertinenti, anche esterni, senza eccezioni.

L'assicurazione avrà massimale unico annuo non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente alla polizza RCT e ad € 1.000.000,00 per sinistro con limite di 500.000,00 per singolo prestatore, relativamente alla polizza RCO, a copertura di tutte le attività sopra descritte e senza applicazione di franchigie o scoperti. Gli eventuali danni non coperti dai massimali assicurativi restano a totale carico del soggetto concessionario, senza addebito alcuno al Comune di Diano Marina. In caso di furto occorso ad attrezzature e/o beni di proprietà del Comune, qualora, a causa di comportamento negligente tenuto dal concessionario, l'assicurazione stipulata dal Comune non risponda del danno subito, quest'ultimo resterà a completo carico del

concessionario che sarà tenuto a rifondere integralmente il Comune;

- munirsi delle prescritte autorizzazioni di polizia, amministrative e di ogni altro provvedimento autorizzatorio, comunque denominato, necessario all'espletamento delle attività prestate;

- assumere il personale quantitativamente e qualitativamente necessario. Il personale dipendente, incaricato, o comunque impiegato nelle attività oggetto del presente affidamento dal concessionario, oltre al riguardo del proprio aspetto e alla tenuta di comportamento consono al ruolo professionale rivestito, dovrà attenersi con scrupolo ad una condotta di massima gentilezza ed attenzione nei confronti dell'utenza. Il concessionario dovrà garantire l'esecutività dei servizi previsti in convenzione, sostituendo con immediatezza, ove occorre, il personale che si assenta per malattia o altro motivo. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto dell'affidamento.

Il concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della convenzione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

Tutto il personale del concessionario agirà sotto diretta ed esclusiva responsabilità dello stesso, e svolgerà l'attività connessa con il servizio con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

**Art. 8) RESPONSABILITA'.** Il concessionario sarà sempre responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose, subiti e/o subendi dagli utenti della struttura durante lo svolgimento delle attività in oggetto. Dovrà in ogni caso provvedere a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione degli oggetti, materiali, attrezzature e strutture danneggiati.

**Art. 9) COLLABORAZIONE.** Il concessionario si impegna a operare in stretta collaborazione con il Servizio Cultura del Comune, sulla programmazione e sul materiale informativo. È altresì tenuto a concordare con l'Amministrazione il programma culturale ed è obbligato a presentare, entro il mese di agosto, il programma annuale definitivo e il relativo piano tecnico- finanziario di spesa.

**Art. 10) INTERVENTI.** Il concessionario potrà eseguire opere e/o interventi di miglioria, addizioni e modifiche impiantistiche che eccedano l'ordinaria manutenzione soltanto previo consenso dell'Amministrazione proprietaria. L'esecuzione di eventuali interventi di cui sopra sarà richiesta al Comune in quanto proprietario della struttura e dovrà da questo essere autorizzata mediante approvazione del relativo progetto presentato dalla ditta, anche ai fini della vigente normativa edilizia e urbanistica. Tutte le opere e/o interventi di cui sopra accederanno gratuitamente alla proprietà allo scadere del contratto, senza diritto ad alcun indennizzo connesso, direttamente o indirettamente, alla realizzazione degli stessi e a tal fine l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposita clausola di

accettazione di tale condizione rinunciando contestualmente alle eventuali azioni previste nell'art.2041 del codice civile. Gli eventuali mutui che saranno stipulati dal concessionario per gli interventi di manutenzione straordinaria, migliorativi e/o ampliativi della struttura non saranno garantiti da fideiussione da parte dell'Ente concedente. Eventuali lavori che possano comportare la chiusura totale o parziale della struttura saranno eseguiti previ opportuni accordi tra le parti. Nulla sarà dovuto dal Comune per il mancato utilizzo della struttura, neppure per l'esecuzione di lavori e/o interventi di qualsiasi natura e/o genere, di eventuale competenza dell'Ente stesso.

Il concessionario si obbliga al puntuale rispetto di ogni impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta.

Il complesso di obblighi ed oneri a carico del concessionario, esplicitato nella presente convenzione, non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali; pertanto, ove si renda necessario per il concessionario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi in convenzione medesimi, questi sono a carico dello stesso.

**Art. 11) MODIFICHE.** In qualunque momento il Comune di Diano Marina potrà apportare all'immobile tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessarie ed opportune per motivi di interesse pubblico. In tal caso verranno concordati tra le parti tempi e modalità per la determinazione del periodo strettamente necessario per lo svolgimento di tali opere. Qualora l'immobile debba essere reso inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dal concessionario al Comune.

**Art. 12) INTROITI.** Spetta al concessionario l'introito di tutti i proventi derivanti dalla gestione del Cinema Teatro in argomento, nei limiti di quanto indicato ed alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Il concessionario provvederà annualmente, e precisamente entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, a comunicare all'Ente concedente il proprio bilancio consuntivo.

**Art. 13) CANONE CONCESSORIO.** Per tutta la gestione del Cinema Teatro il concessionario corrisponderà al Comune di Diano Marina un canone annuo di euro \_\_\_\_\_ =, oltre I.V.A. ,nella misura di legge, così come determinato all'esito dell'affidamento, canone da adeguarsi annualmente secondo indicizzazione ISTAT-FOI.

Il suddetto importo sarà corrisposto in 2 (due) rate semestrali anticipate alle date del 31 gennaio e del 30 giugno di ciascun anno.

Eventuali contestazioni mosse da parte del concessionario nei confronti dell'Ente concedente non potranno in nessun caso dare luogo al mancato versamento di detto canone nei termini stabiliti.

**Art. 14) VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.** L'Ente concedente sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva del concessionario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

**Art. 15) SICUREZZA.** Nell'esercizio di ogni sua attività il concessionario deve scrupolosamente rispettare tutta la normativa inerente la prevenzione degli infortuni, la sicurezza degli impianti l'igiene del lavoro, la sicurezza antincendio,

la tutela dell'ambiente ed ogni altro disposto per una corretta gestione.

Il concessionario è tenuto a formulare i piani per il mantenimento delle condizioni di sicurezza. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza, determina, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Il concessionario è inoltre responsabile del rispetto e del mantenimento delle condizioni di agibilità del Cinema teatro, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare senza indugio al

Comune ogni accadimento riconducibile ad adempimenti posti a proprio carico dalla presente convenzione che dovesse pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Nel rispetto del principio di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del concessionario analizzare la presenza di possibili interferenze durante lo svolgimento della convenzione e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

**Art. 16) RESPONSABILITA'.** L'esercizio della vigilanza e del controllo di cui al successivo articolo 17 non implica e/o presuppone alcuna responsabilità dell'Ente concedente nell'uso e nella conduzione del Cinema Teatro, delle attrezzature e degli accessori, poiché ogni responsabilità ricade sempre ed esclusivamente sul concessionario.

Il concessionario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Ente concedente e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la presente convenzione.

Il concessionario inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti

di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio affidato.

Il concessionario è responsabile della custodia dell'immobile ed impianti oggetto del presente atto.

Il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere a lui intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento.

L'affidatario è altresì responsabile, nel periodo di validità della presente convenzione:

a) di tutte le forme di pubblicità che sono esposte nella struttura in oggetto

b) di tutte le forme di produzione musicale o spettacolo

c) di eventuali attività commerciali collaterali autorizzate o autorizzabili.

**Art. 17) CONTROLLI.** L'Ente concedente, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali consulenti esterni, dei servizi dell'ASL ed altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, accessi, sopralluoghi, ispezioni e verifiche presso il Cinema Teatro.

Il concessionario è tenuto a fornire tutta la propria collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso agli impianti e disponendo altresì che tutto il personale, comunque preposto al servizio, fornisca tutti i chiarimenti e notizie che gli siano richieste.

Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Comune, vengano rilevate inadempienze da parte del concessionario, nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, l'Ente concedente procederà alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni ed in casi d'urgenza entro 48 (quarantotto) ore. Qualora il concessionario non contro-

deduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penalità di cui all'articolo 18 a seconda della gravità dell'inadempienza accertata. L'inadempienza contestata successiva alla terza, o comunque, gravi inadempienze comporteranno la risoluzione del contratto e/o la decadenza dell'affidamento ai sensi dell'articolo 19.

**Art. 18) PENALITA'.** Il Comune di Diano Marina, a tutela di quanto sopra indicato, per eventuali ritardi, carenze di servizio o altre inadempienze rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio ed imputabili a negligenze o colpe dell'aggiudicatario si riserva di applicare all'affidatario penalità, in misura compresa tra € 100,00 e 1.000,00, rapportate alla gravità dell'inadempienza, oltre alle spese subite dall'Amministrazione per eventuali azioni conseguenti all'inadempienza. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il concessionario avrà facoltà di controdedurre nel termine di cinque giorni lavorativi.

L'ammontare delle penalità irrogate è trattenuto sulla prima rata di quanto eventualmente dovuto dal Comune oppure con incameramento parziale della cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune stesso.

**Art. 19) RISOLUZIONE.** Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal codice civile, nonché nei seguenti casi:

- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità delle prestazioni, nonché il rapporto di fiducia tra Ente e concessionario;
- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione in

oggetto:

o frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;

o effettuazione di modifiche strutturali senza la preventiva autorizzazione del Comune.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione della concessione presente convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla presente stipula non incluse nell'elenco che precede.

La risoluzione anticipata della convenzione comporterà il diritto dell'Ente concedente di rivalersi, anche a titolo di risarcimento del danno, sulla cauzione fatto sempre salvo il risarcimento a suo favore del danno subito.

Non spetterà all'aggiudicatario, in caso di risoluzione, alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso delle spese eventualmente sostenute sino a quel momento.

Nel caso di risoluzione della convenzione per inadempimento del concessionario, è facoltà dell'Amministrazione comunale, al fine di garantire la prosecuzione del servizio, di stipulare una nuova convenzione con l'operatore che segue in graduatoria; l'eventuale differenza di corrispettivo sarà integralmente posta a carico del concessionario inadempiente fino alla scadenza della convenzione originaria.

**Art.20) REVOCA.** L'Ente concedente si riserva il diritto di revocare, senza indennizzo, la convenzione sottoscritta per sopravvenuti motivi di pubblico

interesse.

L'esercizio di tale diritto sarà preceduto da specifico atto amministrativo nel quale dovrà essere stabilito un termine non inferiore a mesi 3 (tre) per il rilascio dell'immobile.

Il concessionario dichiara e riconosce che, in tal caso, dovrà provvedere alla riconsegna, degli impianti e di quanto altro oggetto del presente atto, in buono stato di manutenzione e di efficienza, entro il termine che l'Ente concedente provvederà ad indicare.

**Art. 21) CAUZIONE.** L'aggiudicatario ha provveduto in data \_\_\_\_\_ alla costituzione di una garanzia di euro \_\_\_\_\_, pari al 10% dell'importo dedotto in convenzione mediante \_\_\_\_\_.

La garanzia copre l'intero periodo contrattuale e resterà vincolata sino a quando saranno state definite tutte le contestazioni e vertenze che fossero, eventualmente insorte nel corso dell'espletamento del contratto. La fideiussione bancaria / polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.

Il Comune incamera in tutto od in parte detta cauzione qualora vengano accertate, a carico del concessionario, inadempienze di sorta. In tale caso, il concessionario è tenuto a ricostituire entro 15 giorni l'intero importo della garanzia: la mancata reintegrazione della garanzia determinerà la risoluzione della convenzione e/o la decadenza dall'affidamento.

**Art.22) CESSAZIONE.** Alla cessazione del rapporto convenzionale il Cinema Teatro, unitamente ai materiali e tutto quanto conferito in concessione, dovrà

essere integralmente riconsegnato in perfetto stato di efficienza e conservazione,

salvo il normale deperimento derivante dal suo corretto utilizzo.

All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio tra le parti,

nel quale dovranno essere evidenziati dal Comune eventuali danni concernenti il

bene da risarcire da parte del concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla stesura

del verbale di riconsegna stesso o che saranno sanati direttamente dal Comune di

Diano Marina con oneri dedotti dal deposito cauzionale e/o comunque a carico

del concessionario.

All'atto della riconsegna dovranno essere risolti, a cura e spese del

concessionario, tutti i contratti eventualmente ancora in essere con i terzi, salvo

che il Comune non dichiari espressamente la volontà di subentro qualora ne

ricorrano le condizioni.

Al termine della concessione, alla scadenza naturale così come nei casi previsti

di cessazione anticipata - le opere e le strutture esistenti e realizzate - comprese

le addizioni ed i miglioramenti, resteranno di proprietà del Comune medesimo,

senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso, compenso, indennità

o restituzione in natura e fatta salva ogni eventuale azione di rimessa in pristino,

con oneri a carico del concessionario medesimo, e di responsabilità civile (per

danni cagionati al concedente), qualora le addizioni o le migliorie dovessero

pregiudicare le funzionalità della strutture, nonché penale, connessa alla

realizzazione abusiva di opere.

**Art.23) IMPEGNO.** Il concessionario si impegna a rendere le prestazioni

oggetto del presente contratto, nel rigoroso rispetto del Capitolato speciale

d'affidamento. nonché delle disposizioni contenute nel bando, negli altri atti di

gara ed atti amministrativi propedeutici e conseguenti che, con la sottoscrizione

della presente convenzione, il concessionario dichiara di avere ben conosciuto, di conoscere e accettare, impegnandosi ad eseguirle.

**Art.24) OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'.** In attuazione di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i., il concessionario dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Qualora l'affidatario non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della citata legge n. 136/2010.

L'Ente concedente verifica l'assolvimento da parte del concessionario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno avvenire solo ed esclusivamente per mezzo di banche, società Poste Italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione e che il presente contratto può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c., laddove il Comune ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate in contrasto con le modalità suindicate.

**Art.25) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.** Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il concessionario è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti la presente concessione e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione della stessa.

Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli

incaricati del trattamento.

L'Ente concedente e il concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali, all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della convenzione relativa alla presente concessione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

**Art. 26) DIVIETO DI CESSIONE.** Non è ammesso cedere o subappaltare, neppure in parte, il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto. Resta inteso che ogni stipula in violazione di quanto previsto dal presente articolo sarà improduttiva di effetti per il Comune di Diano Marina e sarà, comunque, causa di immediata risoluzione della convenzione e di decadenza dall'affidamento per colpa del concessionario, di incameramento della cauzione, di risarcimento dei danni e di rimborso di tutte le maggiori spese che possano derivare all'Ente concedente per effetto della risoluzione/decadenza citate.

**Art. 27) CAUSE DI INCAPACITA'.** Il concessionario dichiara che non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

**Art. 28) RESCISSIONE.** Si dà atto dell'automatica rescissione del contratto in caso di sopravvenuto riscontro, in sede di controllo, sulle dichiarazioni prodotte di dati non rispondenti al vero.

**Art. 29) SPESE CONTRATTUALI.** Le spese contrattuali e ogni altra inerente e conseguente alla stipula del presente atto, fatta eccezione per l'IVA che resta a carico del Comune, sono a carico del concessionario.

**Art. 30) DOMICILIO E SEDE OPERATIVA.** A tutti gli effetti del presente contratto il Comune di Diano Marina elegge domicilio presso la sede comunale ed il concessionario elegge domicilio presso la propria sede operativa in Diano Marina, negli uffici a ciò destinati presso il Cinema Teatro.

**Art.31) REGISTRAZIONE.** Per la registrazione del presente atto, soggetto ad IVA, si chiede l'applicazione dell'imposta fissa.

**Art. 32) CONTROVERSIE.** Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, qualora non vengano definite in via amministrativa, saranno deferite al Giudice Ordinario competente ove il contratto è stato stipulato. E' esclusa la competenza arbitrale. E' competente il foro di Imperia.

**Art.33) TRATTAMENTO DEI DATI.** Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività di ufficio e per l'assolvimento degli obblighi delle leggi in materia.

**Art.34) APPROVAZIONE ESPRESSA.** Si approvano specificatamente i seguenti articoli, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Codice Civile:  
Art. 3 – Consegna; Art. 7 - Obblighi; Art. 11 – Modifiche; Art. 16 – Responsabilità; Art.18 – Penalità; Art.19 – Risoluzione; Art.20 - Revoca; Art. 22 – Cessazione; Art. 26 – Divieto di cessione; Art. 29 –spese contrattuali; Art. 32 – Controversie.

Degli allegati non viene data lettura per espressa rinuncia dei componenti.

E richiesto da "Comune" e "concessionario", io Segretario comunale ho ricevuto questo atto, che persona di mia fiducia ha scritto mediante personal computer e software di videoscrittura su facciate numero \_\_\_\_\_ e sin qui della presente. L'ho letto ai componenti i quali lo hanno ritenuto conforme alle loro volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo. Pertanto, lo sottoscrivono con me, in calce a questa pagina, sul margine dei primi fogli .

Il Responsabile del Settore 4° Per

*Dott. ssa IACONO Lorella*

*Signor*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Dott. Antonino GERMANOTTA*